

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5327 del 05/10/2017
Oggetto	OGGETTO: L.R 7/2004 - RINNOVO E SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ÷ MAGISTRATO PER IL PO N° 671 IN DATA 25/11/1997 RELATIVA AD ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON PONTE IN C.A. DEL TORRENTE RIGLIO ÷ COMUNE: CADEO ÷ PONTENURE (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5527 del 05/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R 7/2004 - RINNOVO E SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – MAGISTRATO PER IL PO N° 671 IN DATA 25/11/1997 RELATIVA AD ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON PONTE IN C.A. DEL TORRENTE RIGLIO – COMUNE: CADEO – PONTENURE (PC)

CONCESSIONARIO: ZAZZALI LAURA – ZAZZALI MARCO E BELLARDO GIANCARLA –

CODICE SISTEB: PC16T0039

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- La Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la l.r. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazioni n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- le Delibera del Direttore Generale ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con le quali sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTO:

- Il decreto di concessione n° 671 in data 25/11/1997 con cui il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – MAGISTRATO PER IL PO – UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA n° 671 rilasciava al sig. Zazzali Paolo la concessione al mantenimento di un ponte sul torrente Riglio in loc. “Cascina Grigona” al confine fra i comuni di Cadeo e Pontenure in provincia di Piacenza;
- la domanda datata 14/06/2016 (acquisita al prot. ARPAE N° 6168 in data 14/06/2016) dei sigg.ri Zazzali Laura , Zazzali Marco e Bellardo GianCarla, quali eredi del sig. Zazzali Paolo, di rinnovo e contestuale subentro nella titolarità della concessione di cui sopra;

VISTI gli elaborati agli atti di questa Struttura;

PRESO ATTO

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza di concessione avvenuta in data 08/03/2017 sul BURER n. 54 del 08/03/2017, nei termini previsti dalla L.R. N°7 del 2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE N° 6168 del 14/06/2016, con cui l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale della Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po-, ha rilasciato nulla osta idraulico alla richiesta di che trattasi con prescrizioni;
- che, in corso d'istruttoria è stato richiesto al comune di Cadeo di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

- del certificato di morte del Sig. Zazzali Paolo rilasciato dal Comune di Piacenza allegato alla domanda di cui sopra;

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 26/07/2017 ha versato l'importo di €. 250,00 a titolo di deposito cauzionale, con bonifico banco posta IT18C0760102400000000367409 intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale
- in data 19/07/2017 ha provveduto al pagamento del canone pari ad €. 150,00 mediante bonifico banco posta IT 94 H 07601 – 02400-001018766103 intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta,

DETERMINA

A) di rilasciare **fino al 31/12/2028** per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, ai sigg. Zazzali Laura (CF ZZZLRA60L46) – Zazzali Marco (CF:ZZZMCR55T04G535N) e Bellardo GianCarla (CF: BLLGCR31C51G535S) la concessione per il mantenimento di ponticello di attraversamento del torrente Riglio ubicato al fronte dei mapp. 21 del fg.9 del comune di Pontenure ed il mappale 1 del fg. 3 del comune di Cadeo in località Casa Grigona in comune di Cadeo (Pc), secondo gli elaborati tecnici agli atti di questa Struttura e alla planimetria e disciplinare allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

La concessione è rilasciata in solido ai sigg. Zazzali Laura , Zazzali Marco e Bellardo GianCarla conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione le altre saranno tenute ed obbligate ad ottemperarvi, restando autorizzate ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi;

B) di stabilire che il canone annuale è fissato **in € 150,00**, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC16T0039).
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

Il concessionario dovrà trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione ;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, i sigg.ri concessionari eleggono il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo servizio;
- il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;

- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti del Po per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
Firmato digitalmente

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

ART.4 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.5 - La presente concessione scade il 31/12/2028.

ART.6 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.7 - Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio

insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.8 - Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- -destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- -sub concessione a terzi;
- -mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- -mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.9 PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO:


- La ditta concessionaria è obbligata a eseguire la periodica manutenzione dell'opera di attraversamento e, ogni qualvolta si renda necessario, ad eseguire lavori di spurgo e rimozione ingombri di ogni genere e quantità lungo i tratti d'alveo del Torrente Riglio che si sviluppano per ml. 10,00 a monte ed a valle del ponticello in questione. Tali lavori di spurgo e rimozione di ingombri dovranno essere eseguiti senza modificare la media quota di fondo greto e senza arrecare danno o alterazione alle sponde del Torrente medesimo e alle altre opere ivi eventualmente esistenti.
- Qualora l'opera di che trattasi nel tempo futuro arrecasse pregiudizio al buon regime idraulico del Torrente Riglio , la Ditta Concessionaria sarà tenuta ad eseguire quelle opere aggiuntive o modifiche che l'Organo Idraulico ritenesse di imporre , attuandole nei tempi e nei modi che venissero allo scopo imposto;
- In caso di distruzione o danneggiamento del ponticello in seguito ad eventuale evento di piena del Torrente Riglio o del Fiume Po in fase di rigurgito , la Ditta Concessionaria nulla avrà a pretendere per ricostruzione o ripristino da parte dell'amministrazione concedente, né potrà richiedere contributi, anche parziali per poter provvedere direttamente alla

ricostruzione o ripristino, che dovrà comunque se riconosciuto opportuno ai fini idraulici dall'Organo Idraulico avvenire a proprie totali spese;

- La Ditta Concessionaria è obbligata ad intercludere a terzi non autorizzati il transito sul ponticello in argomento, ivi apponendo cartelli inibitori o sbarramenti rimovibili al bisogno.

IL CONCESSIONARIO E' RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE

- Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente.
- Al termine dell'utilizzo annuale l'area chiesta in uso dovrà essere restituita allo stato originario, pulita e priva di cose, strutture, e di ogni tipo di rifiuto



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.